

**AULA 'B'**



**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**  
**SEZIONE LAVORO**

Oggetto

**R.G.N. 1174/2020**

Cron.

Rep.

Ud. 27/05/2025

CC

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

- |                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Dott. LUCIA ESPOSITO     | - Presidente -       |
| Dott. GABRIELLA MARCHESE | - Consigliere -      |
| Dott. FABRIZIO GANDINI   | - Consigliere -      |
| Dott. LUCA SOLAINI       | - Rel. Consigliere - |
| Dott. ANGELO CERULO      | - Consigliere -      |

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

sul ricorso 1174-2020 proposto da:

SAVA BIAGIO, rappresentato e difeso dall'avvocato PAOLO STARVAGGI;

**- ricorrente -**

**contro**

I.N.P.S. - ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE,  
in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore,  
rappresentato e difeso dagli avvocati PATRIZIA CIACCI,  
MANUELA MASSA, CLEMENTINA PULLI;

**- resistente con mandato -**

avverso la sentenza n. 321/2019 della CORTE D'APPELLO di  
MESSINA, depositata il 12/06/2019 R.G.N. 617/2018;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del  
27/05/2025 dal Consigliere Dott. LUCA SOLAINI.

**R.G. 1174/20**

**Rilevato che:**

**2025**  
**2689**



Con sentenza del giorno 12.6.2019 n. 321, la Corte d'appello di Messina rigettava il gravame proposto da Biagio Sava, avverso la sentenza del Tribunale di Patti che aveva accolto parzialmente la domanda proposta da quest'ultimo, riconoscendogli il diritto ad ottenere i benefici connessi alla condizione di portatore di handicap con connotazione di gravità con decorrenza dal gennaio 2014, mentre dichiarava improponibile la domanda volta al riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento, per la mancanza di specifica domanda amministrativa.

La Corte d'appello, da parte sua, ha confermato la sentenza di primo grado, per la mancanza nel certificato medico allegato alla domanda amministrativa, della spunta delle voci relative alle condizioni richieste per l'indennità di accompagnamento.

Avverso tale sentenza, Biagio Sava ricorre per cassazione, sulla base di tre motivi, illustrati da memoria, mentre l'Inps non ha spiegato difese scritte.

Il Collegio riserva ordinanza, nel termine di sessanta giorni dall'adozione della presente decisione in camera di consiglio.

**Considerato che:**

Con il primo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3 del DL n. 173/88, convertito in legge n. 1/88, dell'art. 2 del DM n. 719/90 ai sensi dell'art. 1 comma 6 della legge n. 295/90 e dell'art. 2 del DM n. 387/91 e dell'art. 1 della legge n. 18/80, in combinato disposto con gli artt. 2 e 12 della legge n. 118/71, in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe erroneamente statuito che la domanda amministrativa d'indennità di accompagnamento è proposta a mezzo del certificato medico che la integra e ne consente



l'inoltro telematico (attraverso la spunta della relativa casella, confermando la sussistenza dei relativi presupposti).

Con il secondo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 24 e 111 Cost., dell'art. 3 del DL n. 173/88, convertito in legge n. 1/88, dell'art. 2 del DM n. 719/90 ai sensi dell'art. 1 comma 6 della legge n. 295/90 e dell'art. 2 del DM n. 387/91 e dell'art. 1 della legge n. 18/80, in combinato disposto con gli artt. 2 e 12 della legge n. 118/71 e degli artt. 1362 e ss. c.c., in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello non aveva tenuto conto che l'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge n. 18/80 presuppone l'accertamento dello stato di invalidità civile totale di cui agli artt. 2 e 12 della legge n. 118/71 e la domanda, ai fini dell'indennità di accompagnamento, che non è indicata nel relativo modello, deve necessariamente ritenersi compresa nella domanda di invalidità civile, presupposto per il riconoscimento della prestazione, unitamente agli altri presupposti di legge.

Con il terzo motivo di ricorso, il ricorrente deduce il vizio di violazione di legge, in particolare, degli artt. 91 e 92 c.p.c., in relazione all'art. 360 primo comma n. 3 c.p.c., perché la Corte d'appello avrebbe dovuto condannare l'Inps alle spese del doppio grado di giudizio.

Il primo e secondo motivo, che possono essere oggetto di un esame congiunto, sono da accogliere con assorbimento del terzo.

Secondo la giurisprudenza di questa Corte, al fine di integrare il requisito della previa presentazione della domanda amministrativa, di cui all'art. 443 c.p.c., non è necessaria la formalistica compilazione dei moduli predisposti dall'INPS o



l'uso di formule sacramentali, essendo sufficiente che la domanda consenta di individuare la prestazione richiesta affinché la procedura, anche amministrativa, si svolga regolarmente (cfr. Cass.n, 24896/19).

Ne consegue che non costituisce requisito ostativo all'esercizio dell'azione per il riconoscimento del beneficio dell'indennità di accompagnamento la circostanza che la domanda amministrativa sia corredata da un certificato medico negativo rilasciato all'assistito dal medico curante, non potendo l'istituto previdenziale introdurre nuove cause di improcedibilità ovvero di improponibilità in materia che deve ritenersi coperta da riserva di legge assoluta ex art. 111 Cost. (cfr. anche, Cass. n. 17159/24).

E', pertanto, errato in diritto l'assunto della Corte d'appello secondo cui "va escluso che la proposizione della domanda amministrativa diretta a ottenere le prestazioni d'invalidità civile basti a soddisfare la condizione di proponibilità della domanda in sede giudiziaria, qualunque sia il tipo di prestazione poi concretamente richiesta", essendo vero il contrario, in quanto la domanda, ai fini dell'indennità di accompagnamento, che non è indicata nel relativo modello, deve ritenersi compresa nella domanda di invalidità civile, presupposto per il riconoscimento della prestazione, unitamente agli altri presupposti di legge e il richiedente, nonostante il certificato negativo del medico curante, sulla richiesta di indennità di accompagnamento, può proporre la domanda giudiziaria.

In accoglimento del primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo, la sentenza va cassata e la causa va rinviata alla Corte d'appello di Messina, affinché, alla luce dei principi sopra esposti, riesamini il merito della controversia.



**P.Q.M.**

**LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE**

Accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, assorbito il terzo.  
Cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio di legittimità, alla Corte d'appello di Messina, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 27.5.2025

Il Presidente

Dott.ssa Lucia Esposito

